

/ MERCOLEDÌ, 23 DICEMBRE 2015

IL CASO DEL GIORNO

Affitto d'azienda strumentale alla soluzione della crisi dell'impresa

/ Michele BANA

L'affitto d'azienda, o di uno o più rami della stessa, viene spesso utilizzato come operazione strumentale, in primo luogo, al risanamento dell'impresa – per la salvaguardia della continuità aziendale e dei posti di lavoro, nonché a tutela degli interessi dei creditori – e, in assenza di alternative, alla cessione definitiva dell'azienda e, quindi, alla realizzazione del progetto di soddisfazione dei creditori, nell'ambito di una soluzione della crisi d'impresa.

Tale operazione è, pertanto, prospettabile in funzione ed esecuzione di un concordato stragiudiziale, ovvero di uno dei seguenti istituti previsti dall'ordinamento giuridico:

- piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d) del RD 267/42 - L. fall.);
- accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182- [...])

A PAGINA 2

PRIMOPIANO

Reverse charge in edilizia, chiarito il nodo degli impianti

Essenziale la funzionalità e unitarietà degli impianti collocati anche esternamente

/ Simonetta LA GRUTTA

Con la circolare n. 37 di ieri, l'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sulla portata delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, ossia in tema di applicazione del meccanismo del **reverse charge** alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di **impianti** e completamento relative ad edifici, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2015. Il documento di prassi è una sintesi di quanto discusso con i rappresentanti delle associazioni di categoria e segue il precedente intervento chiarificatorio (circ. n. 14/2015).

L'Agenzia prende le mosse dall'ipotesi di un **contratto unico di appalto**, avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria e prestazioni soggette a reverse charge. In linea con la condivisibile logica di semplificazione, inaugurata con la circolare n. 14, si ritiene non necessaria la scomposizione dell'operazione e la conseguente attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie di applicazione del tributo, limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento.

Tornando sulla *vexata quaestio* della distinzione tra fornitura con posa in opera (non soggetta al reverse charge) e prestazione di servizi, l'Agen-

zia indica come criterio risolutivo la **volontà delle parti**. Costituisce posa in opera la cessione di bene accompagnata dall'esecuzione di servizi destinati a consentirne la fruizione senza modificarne la natura. Al contrario, ha natura di prestazione di servizi l'operazione che determina un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni impiegati.

L'Agenzia delle Entrate si sofferma, inoltre, sull'installazione di **impianti** posizionati in parte internamente e in parte esternamente all'edificio e ritiene che tale attività rientri nel campo di applicazione della norma in commento, qualora l'impianto sia **funzionale** o servente all'edificio stesso. Coerentemente con le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008, si valorizza la funzionalità (intesa essenzialmente in senso tecnico) e l'unitarietà dello stesso, arrivando ad adottare una definizione più ampia; cosicché sono soggetti al meccanismo del reverse charge le installazioni di impianti di videosorveglianza perimetrale (che includono le telecamere esterne), l'impianto citofonico, l'impianto di climatizzazione (ivi [...])

A PAGINA 3

INEVIDENZA

Longobardi: "Lavoriamo senza pensare alle elezioni"

Nel ruling per il Patent box conta la data di spedizione

Scatta il risarcimento se Equitalia non rileva l'errata duplicazione dei ruoli

Il socio amministratore di snc non "paga" da solo la dichiarazione infedele

Al via l'apprendistato rivisto dal Jobs Act

FISCO

In arrivo il "condono" per la decadenza da rate da adesione

/ Alfio CISSELLO

Il DLgs. 159/2015, nel modificare, sotto vari aspetti, la dilazione delle somme iscritte a ruolo, aveva, nel contempo, introdotto una **riammissione al beneficio** per i contribuenti che fossero decaduti da una pregressa dilazione già concessa (si veda "Riammissione alla dilazione con domanda fino al 23 novembre" del 18 novembre 2015).

Da più parti era stata rilevata la necessità di estendere la riammissione alla dilazione a coloro i quali fossero **decaduti** da [...]

Affitto d'azienda strumentale alla soluzione della crisi dell'impresa

L'operazione può evitare il blocco dell'attività e massimizzare la soddisfazione dei creditori

/ Michele BANA

L'affitto d'azienda, o di uno o più rami della stessa, viene spesso utilizzato come operazione **strumentale**, in primo luogo, al risanamento dell'impresa – per la salvaguardia della continuità aziendale e dei posti di lavoro, nonché a tutela degli interessi dei creditori – e, in assenza di alternative, alla cessione definitiva dell'azienda e, quindi, alla realizzazione del progetto di soddisfazione dei creditori, nell'ambito di una soluzione della crisi d'impresa.

Tale operazione è, pertanto, prospettabile in funzione ed esecuzione di un **concordato stragiudiziale**, ovvero di uno dei seguenti istituti previsti dall'ordinamento giuridico:

- piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d) del RD 267/42 - L. fall.);
- accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. fall.);
- concordato preventivo (art. 160 L. fall.);
- fallimento, come contratto pendente all'apertura della procedura (art. 79 L. fall.), nonché come possibilità per gli organi fallimentari di conservare e amministrare il patrimonio acquisito dal fallimento (art. 104-bis L. fall.);
- accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore (L. 3/2012).

Il ricorso all'affitto d'azienda è, infatti, prospettabile sia prima del manifestarsi dello stato di insolvenza del debitore – quando l'impresa si trova in una semplice situazione di **tensione finanziaria** – che successivamente, in presenza di evidenti segnali di **default** tali da determinare l'apertura di una procedura concorsuale (concordato preventivo e fallimento, accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore).

L'affitto d'azienda, quindi, si pone prioritariamente come uno **strumento conservativo**, diretto a mantenere il valore dell'impresa in difficoltà e, quindi, dei livelli occupazionali: il relativo contratto è, infatti, stipulato per consentire al potenziale cessionario l'immediata immissione nel possesso dell'azienda, o di rami della stessa, l'erogazione delle risorse necessarie a mantenerla efficiente e operante, nonché l'attenta valutazione dei rischi connessi all'eventuale acquisizione.

Affitto d'azienda come strumento conservativo

In tal modo, è possibile conseguire significativi obiettivi:

- evitare il rischio del **blocco dell'attività**, imputabile all'incapacità di mantenere la gestione operativa, spesso causata dalla sopravvenuta limitazione dei rapporti bancari o dell'eccessiva incidenza dei costi di struttura. Al ricorrere di quest'ultima ipotesi, l'affitto di uno o più rami dell'azienda consente di ridurre il perimetro dell'impresa, garantendone la produttività in capo all'affittuario e conservandone l'efficienza;

- minimizzare il pericolo di incorrere nel compimento di **atti distrattivi** oppure idonei ad aggravare il dissesto. In ogni caso, sussiste il rischio che il contratto di affitto d'azienda generi ulteriori debiti – ad esempio, a causa di una gestione inefficiente da parte dell'affittuario – creando, pertanto, un danno ai creditori del concedente, nell'ipotesi di restituzione dell'azienda in affitto;

- garantire la miglior **soddisfazione dei creditori**, mediante la produzione di flussi di cassa – derivanti dalla riscossione dei canoni d'affitto e dal prezzo di cessione dell'azienda in esercizio o funzionamento – maggiori rispetto all'alternativa concretamente praticabile della liquidazione atomistica dei beni costituenti l'azienda.

A questo proposito, si segnala che la **locazione** del complesso organizzato di beni è stata considerata come mezzo idoneo alla tutela degli interessi dei creditori, anche nell'ambito delle misure cautelari di cui all'art. 15 L. fall.

In tal senso, si veda la sentenza del Tribunale di Terni 17 aprile 2014, secondo cui l'imprenditore che propone il ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento può essere autorizzato – ai sensi dell'art. 15, comma 8 L. fall., ove non sussistano le condizioni di legge per procedere all'esercizio provvisorio – a concedere l'azienda in affitto a una società di nuova costituzione (c.d. **newco**), al fine di mantenere attiva l'impresa senza soluzione di continuità e, conseguentemente, inalterata l'attività produttiva e la forza lavoro occupata, nonché di spostare il rischio d'impresa sull'affittuario.

Nel caso di specie, tale possibilità è stata, tuttavia, sottoposta “ad una duplice condizione: la prima, sospensiva, implicante il previo deposito in cancelleria di una perizia giurata sul valore dell'affitto promesso e di una garanzia pari a diciotto mensilità del canone; la seconda, risolutiva, riguardante la mancata conferma del contratto da parte degli organi fallimentari in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento”.

Reverse charge in edilizia, chiarito il nodo degli impianti

Essenziale la funzionalità e unitarietà degli impianti collocati anche esternamente

/ Simonetta LA GRUTTA

Con la circolare n. 37 di ieri, l'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sulla portata delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, ossia in tema di applicazione del meccanismo del **reverse charge** alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di **impianti** e completamento relative ad edifici, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2015. Il documento di prassi è una sintesi di quanto discusso con i rappresentanti delle associazioni di categoria e segue il precedente intervento chiarificatorio (circ. n. 14/2015).

L'Agenzia prende le mosse dall'ipotesi di un **contratto unico di appalto**, avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria e prestazioni soggette a reverse charge. In linea con la condivisibile logica di semplificazione, inaugurata con la circolare n. 14, si ritiene non necessaria la scomposizione dell'operazione e la conseguente attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie di applicazione del tributo, limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento.

Tornando sulla *vexata quaestio* della distinzione tra fornitura con posa in opera (non soggetta al reverse charge) e prestazione di servizi, l'Agenzia indica come criterio risolutivo la **volontà delle parti**. Costituisce posa in opera la cessione di bene accompagnata dall'esecuzione di servizi destinati a consentirne la fruizione senza modificarne la natura. Al contrario, ha natura di prestazione di servizi l'operazione che determina un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni impiegati.

L'Agenzia delle Entrate si sofferma, inoltre, sull'installazione di **impianti** posizionati in parte internamente e in parte esternamente all'edificio e ritiene che tale attività rientri nel campo di applicazione della norma in commento, qualora l'impianto sia **funzionale** o servente all'edificio stesso. Coerentemente con le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008, si valorizza la funzionalità (intesa essenzialmente in senso tecnico) e l'unitarietà dello stesso, arrivando ad adottarne una definizione più ampia; cosicché sono soggetti al meccanismo del reverse charge le installazioni di impianti di videosorveglianza perimetrale (che includono le telecamere esterne), l'impianto citofonico, l'impianto di climatizzazione (ivi compreso lo split esterno), l'impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne.

Richiamando lo stesso principio di unitarietà dell'impianto, si considera rientrante nel campo di applicazione della norma anche l'attività di installazione e manutenzione di **estintori**

che fanno parte di un impianto complesso (ossia un impianto di protezione attiva contro gli incendi ex DM 20 dicembre 2012), come pure di porte tagliafuoco e di uscite di sicurezza, essendo parte di impianti di protezione passiva contro gli incendi ex DM 21 giugno 2004.

Al contrario, l'imposta si applica con le modalità ordinarie in caso di installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un'**attività industriale** (di cui al codice ATECO 33.20.09) e non al funzionamento dell'edificio (di cui ai codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09).

L'Amministrazione finanziaria ha poi riconosciuto l'applicabilità del meccanismo antifrode in parola, tra le altre, alle seguenti attività:

- la **demolizione** di un edificio in dipendenza di un unico contratto di appalto relativo alla successiva costruzione di un nuovo edificio (§ 2);
- le prestazioni di servizi di cui trattasi aventi a oggetto **parcheggi** interrati nell'edificio e parcheggi collocati sul lastrico solare (§ 4);
- l'installazione di impianti **fotovoltaici**, non accatastati come unità immobiliari autonome, "integrati" o "semi integrati" agli edifici, oltre che quelli "a terra", qualora questi ultimi, seppure posizionati all'esterno, siano funzionali o serventi all'edificio (§ 8);
- il diritto di chiamata a seguito di intervento di manutenzione su impianti, a prescindere dal fatto che si renda necessario un intervento di manutenzione o meno, posto che anche la sola verifica dell'impianto costituisce una modalità di manutenzione (§ 14).

Non vi rientrano, invece, attività quali: la derattizzazione, lo spurgo delle fosse biologiche come pure dei tombini, la rimozione della neve (§ 5); il servizio di allacciamento e di attivazione addebitato dalle società di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua, in quanto costituisce parte integrante e indispensabile alla fornitura del servizio di erogazione (§ 15). La circolare conferma che, per sistematicità, il meccanismo del reverse charge non si applica qualora l'operazione sia **non imponibile IVA**. È il caso, ad esempio, dei servizi di pulizia o di installazione di impianti effettuati all'interno di edifici siti in porti o aeroporti, che rientrano nelle previsioni dell'art. 9, comma 1 n. 6 del DPR 633/72.

Infine, la clausola di salvaguardia fa **salvi** eventuali comportamenti difforni adottati dai contribuenti, prima dell'emanazione dei chiarimenti, per le sole tematiche ivi esaminate e purché non si sia nell'ambito di una frode fiscale.

In arrivo il “condono” per la decadenza da rate da adesione

Lo introduce la legge di stabilità, che ieri ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato, ma la ripresa delle rate deve avvenire entro il 31 maggio 2016

/ Alfio CISSELLO

Il DLgs. 159/2015, nel modificare, sotto vari aspetti, la dilazione delle somme iscritte a ruolo, aveva, nel contempo, introdotto una **riammissione al beneficio** per i contribuenti che fossero decaduti da una pregressa dilazione già concessa (si veda “Riammissione alla dilazione con domanda fino al 23 novembre” del 18 novembre 2015).

Da più parti era stata rilevata la necessità di estendere la riammissione alla dilazione a coloro i quali fossero **decaduti** da una rateazione derivante da istituti **deflativi** del contenzioso, primo l'accertamento con adesione.

Una volta stipulata l'adesione, se il contribuente decide di pagare a rate, il tutto è disciplinato nell'art. 8 del DLgs. 218/97. In base a ciò (nella versione antecedente al DLgs. 159/2015, di cui abbiamo parlato più volte), da un lato, l'adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata, dall'altro, se una delle rate successive alla prima non viene pagata entro il termine per quella posteriore, è vero che i termini dell'accordo rimangono validi, ma le intere somme vengono iscritte a ruolo con sanzione del **60%** rapportata a quanto ancora dovuto a titolo di tributo.

Trattasi di conseguenze sanzionatorie sproporzionate, specie ove l'inadempienza avesse riguardato la seconda rata.

In base alla legge di stabilità 2016, che ieri ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato con voto di fiducia, si tenta di introdurre la riammissione per la dilazione descritta, ma molte sono le **criticità** emergenti dal testo.

Per prima cosa, si fa riferimento alle sole dilazioni da accertamento con adesione e acquiescenza (ma, per esigenze di ordine sistematico, dovrebbero rientrarvi tutti gli istituti del DLgs. 218/97), lasciando sorgere dubbi su quelle ottenute a seguito di **conciliazione giudiziale**. Infatti, prima del DLgs. 156/2015, la dilazione, in merito alla conciliazione giudiziale (e, quindi, anche alla mediazione), era normata nell'art. 48 del DLgs. 546/92 e non nell'art. 8 del DLgs. 218/97.

Detto tanto, la riammissione è “riservata” ai contribuenti che sono decaduti nei **36 mesi** antecedenti al 15 ottobre 2015, a condizione che la ripresa del pagamento avvenga entro il **31 maggio 2016**.

Il beneficio è circoscritto alle **imposte dirette** e questa pare

una limitazione strana: non si vede, infatti, come mai debbano essere esclusi i debiti relativi ad altre imposte, quali l'IVA, il registro e le successioni. Per l'IVA, non si tratta di una forma di condono, quindi non sembra emergano problemi di compatibilità con il diritto comunitario (problemi, semmai, sussistono per la norma che era a regime sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, come prima accennato).

Si prevede, comunque, che l'Ufficio debba ricalcolare gli importi che sono stati iscritti a ruolo, sebbene oggetto di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

Sanatoria circoscritta alle imposte dirette

Nulla è detto nella norma, ma dovrebbe essere naturale che, per effetto della riammissione, venga meno la maxisanzione del 60%, anche perché se così non fosse sarebbe arduo individuare la *ratio legis*.

Tuttavia, è contemplato che “non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 68-ter”.

Cercando di dare un senso alla prescrizione, le somme **non ripetibili** (quelle aggiuntive rispetto al ricalcolo dell'Ufficio) potrebbero essere gli aggi di riscossione, gli interessi da dilazione dei ruoli, gli eventuali interessi di mora e, forse, anche quelle spettanti in base alla maxisanzione del 60%.

Il debitore, a nostro avviso, deve poter chiedere a rimborso o, in alternativa, poter compensare quanto pagato per effetto della sanzione del 60%, pena una ingiustificata **disparità di trattamento** tra contribuenti.

Ragionare diversamente significa privilegiare coloro i quali, per negligenza, per indisponibilità economica oppure per semplici ragioni temporali (potrebbero non essere ancora stati raggiunti dalla cartella di pagamento), non hanno pagato nulla a titolo di maxisanzione, cosa che davvero andrebbe scongiurata.

Infine, si segnala che la decadenza dal “nuovo” piano di dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di due rate, pure non consecutive.

Longobardi: “Lavoriamo senza pensare alle elezioni”

Dal Presidente del CNDCEC l'invito a rimanere “concentrati sugli obiettivi”, primo fra tutti il riconoscimento del ruolo dei commercialisti

/ Savino GALLO

A poche ore dall'approvazione della legge di stabilità 2016, passata definitivamente in Senato nel pomeriggio di ieri, Gerardo **Longobardi**, Presidente del CNDCEC, commenta alcune delle misure contenute nel provvedimento, che toccano da vicino l'attività dei commercialisti. Lo fa nel corso di una lunga chiacchierata con *Eutekne.info*, durante la quale si è parlato anche della politica di categoria che il Consiglio nazionale intende portare avanti nel suo ultimo anno di mandato, che si chiuderà con le elezioni in autunno.

Presidente, partiamo dalle novità sui termini di accertamento. La convincono?

“Sinceramente, non mi fa piacere sapere che il 99% dei contribuenti onesti debba avere una penalizzazione a causa di quell'1% che può essere soggetto a disciplina penale. I termini di decadenza sono un patrimonio acquisito e andrebbero rispettati. Si tratta di una sconfitta per chi rispetta le leggi e per chi crede nel rapporto leale con la giustizia e con il Fisco. Spero, dunque, che possa esserci un ripensamento, perché, così, quella norma non mi piace affatto”.

Altro provvedimento che tocca da vicino i commercialisti è quello con cui vengono introdotte delle sanzioni pecuniarie per chi non si è ancora dotato di POS.

“Io credo che, giustamente, il cliente debba avere la possibilità di pagare nel modo più ampio possibile. Però, se dobbiamo adempiere a tale obbligo, c'è bisogno che il sistema bancario, che non è composto solo da quelle 4 banche tossiche, ci venga in aiuto e ci permetta di avere il POS in maniera totalmente gratuita. Perché, alla fine, il beneficio non è dei commercialisti, ma dei contribuenti e delle banche”.

Con la manovra, si è intervenuto anche sulla definizione di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i medici di base. Gli altri professionisti, invece, dovranno ancora aspettare.

“Sì ma, da questo punto di vista, sono molto fiducioso. Abbiamo un'interlocuzione costante con il Viceministro Casero, con cui ci rivedremo per analizzare non solo questo specifico aspetto ma, più generale, tutte le proposte che abbiamo avanzato non solo per la professione ma per l'intero Paese”.

A proposito di interlocuzione istituzionale, qual è il suo bilancio a fine 2015?

“Ad oggi, al netto dei due mesi di agosto (2014 e 2015, ndr), sono passati un anno e tre mesi dal nostro insediamento e

credo di poter dire che abbiamo conquistato stima e credito presso le istituzioni e la società. Un obiettivo raggiunto non senza difficoltà e grazie al lavoro incredibile di tutti i Consiglieri, al quale va la mia gratitudine. Il 2015 è stato un anno importante, in cui abbiamo iniziato a raccogliere i frutti del lavoro iniziato a fine 2014, ma è chiaro che c'è ancora molto da fare. Innanzitutto, per fare sì che le *best practices* consolidate a livello centrale, in termini di rapporti con le istituzioni, vengano calate anche nelle periferie, dove c'è ancora qualche problema”.

Quello che si apre è sicuramente un anno particolare. È possibile che l'attività del Consiglio possa risentire dell'appuntamento elettorale?

“Io credo che, in questi mesi, abbiamo recuperato appieno il senso di appartenenza e l'entusiasmo di lavorare a beneficio dei colleghi, dei cittadini e del bene comune. Il mandato è ancora in corso e spero che il discorso elettorale arrivi il più tardi possibile. Bisogna guardare all'oggi più che al domani ed è questo l'invito che rivolgo a tutti i Consiglieri. Io ne sono fermamente convinto e lo dimostra il fatto che, negli ultimi 6 mesi, abbia fatto visita a soli 3 Ordini, a differenza del semestre precedente, in cui ne ho visitati 37. Uno furbo, interessato alle elezioni, avrebbe fatto il contrario, no?”

Quindi, è ancora presto per pensare ad una eventuale ricandidatura o a una riconferma della squadra attuale?

“Ripeto, oggi bisogna rimanere focalizzati sugli obiettivi che ci siamo posti e che sono tutti a portata di mano. Continuiamo come abbiamo cominciato e chiudiamo questo mandato con orgoglio. I rappresentanti nazionali della professione sono titolari di una vera e propria missione civile e la si può portare a termine solo evitando di pensare, in modo egoistico, al proprio tornaconto”.

Chiudiamo con un auspicio per il futuro. Cosa augura alla professione per il prossimo anno?

“Che gli adempimenti, soprattutto quelli di carattere fiscale, vengano razionalizzati in modo da diventare meno pressanti. Ma il 2016 sarà anche l'anno della riforma sulla crisi d'impresa, in cui i commercialisti giocheranno un ruolo centrale. In generale, quindi, l'auspicio è che si possano fare nuove esperienze e coltivare competenze diverse, da affiancare a quelle attuali. Dalle istituzioni, invece, ci aspettiamo un definitivo riconoscimento della nostra missione professionale, in parte già avvenuto, come dimostrano le nostre interlocuzioni costanti. Noi continueremo a lavorare per questo”.

Nel ruling per il Patent box conta la data di spedizione

Per i soggetti solari c'è tempo fino al 31 dicembre per inviare la raccomandata dell'istanza

/ Alessandro COTTO

Con un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti relativi ad alcuni profili pratici connessi alla presentazione dell'istanza sul Patent box.

In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto del 30 luglio 2015, qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata nell'ambito di un accordo di ruling, l'opzione esercitata ha efficacia dal periodo d'imposta in cui è **presentata** l'istanza di ruling.

Per i soggetti solari che intendano beneficiare dell'agevolazione già dal 2015, scade quindi il prossimo 31 dicembre il termine per inviare l'istanza all'Agenzia, previa trasmissione telematica del modello di opzione per il regime.

Nel caso in cui lo stesso soggetto intenda raggiungere un accordo preventivo, tanto con riferimento al contributo economico per l'utilizzo diretto dei beni, quanto con riferimento all'utilizzo degli stessi beni con società del gruppo, sembra necessario presentare due istanze. Il punto 2.3 del Provvedimento del 1° dicembre prevede infatti che l'istanza deve indicare l'oggetto dell'accordo, il quale è costituito "alternativamente" dalle tre ipotesi di ruling di cui all'art. 12 comma 1 del decreto del 30 luglio 2015.

L'Agenzia, nel comunicato stampa di ieri, conferma che, ai fini della presentazione, conta la **data di spedizione** della raccomandata, come risulta dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio postale.

Quanto poi all'ufficio al quale presentare la domanda, il Provvedimento del 1° dicembre si limitava ad individuare l'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali

dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, nelle sedi di Roma e Milano (Roma, Via Cristoforo Colombo 426 c/d e Milano, Via Manin 25).

L'Agenzia precisa ora che l'istanza può essere presentata **alternativamente** ed indifferentemente alla sede di Roma o di Milano dello stesso Ufficio.

Nel caso di **consegna diretta**, l'istanza può essere presentata dal contribuente, sempre alternativamente ed indifferentemente, alla sede di Roma o di Milano.

A differenza però di quanto poteva evincersi dal Provvedimento del 1° dicembre occorre consegnare l'istanza:

- per la sede di Roma, presso la **Segreteria** della Direzione Centrale Accertamento – Via C. Colombo, 426 c/d, Torre B, piano VII.

- per la sede di Milano, presso l'Ufficio **Risorse Materiali** - Servizio Ricezione Atti della Direzione Regionale della Lombardia – Via della Moscova, 2.

Il comunicato indica anche gli orari degli uffici che saranno aperti fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2015.

In base al punto 2.2 del Provvedimento del 1° dicembre, copia dell'istanza e della relativa documentazione devono essere prodotti su supporto elettronico.

Come prospettato su *Eutekne.info*, il comunicato conferma che copia dell'istanza su supporto elettronico può essere prodotta successivamente, insieme alla documentazione di supporto **entro 120 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza cartacea, ai sensi del punto 6 del Provvedimento.

Scatta il risarcimento se Equitalia non rileva l'errata duplicazione dei ruoli

La Cassazione sancisce che anche la società di riscossione soggiace all'intero articolo 96 del codice di procedura civile

/ Alessandro BORGOGGIO

È legittima la condanna inflitta ad Equitalia al pagamento, oltre che delle spese legali, anche di un'indennità di 4.000 euro per **responsabilità aggravata**, nell'ipotesi in cui, a causa dell'omessa verifica dei ruoli affidati dall'ente impositore, abbia insistito nella domanda di insinuazione al passivo fallimentare di crediti erariali che erano un'evidente duplicazione di quelli già ammessi con l'accoglimento della precedente domanda.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25852 di ieri.

L'art. 96, primo comma c.p.c. prevede che, se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con **mala fede o colpa grave**, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Aggiungendo il nuovo terzo comma a tale articolo, la L. 69/2009 ha previsto che il giudice "in ogni caso", quando pronuncia sulle spese, può condannare, anche d'ufficio, il soccombente al pagamento non solo delle spese di lite, ma pure di una somma **equitativamente determinata** a favore di controparte. L'Agenzia delle Entrate ha osservato, in proposito, che, rispetto alla previsione del primo comma, non occorre, quindi, né l'istanza di parte né l'esatta quantificazione di un danno (circ. n. 17/2010, § 2.9).

Nel caso in oggetto, Equitalia aveva ottenuto, con apposita domanda di insinuazione, l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti erariali. Nonostante ciò, con successiva domanda di insinuazione, aveva richiesto l'ammissione di quegli stessi crediti, che veniva rifiutata.

L'agente della riscossione, quindi, si opponeva ex art. 98 L. Fall., ma il Tribunale respingeva l'opposizione e – ritenendo che Equitalia versasse in colpa grave, per aver omesso di verificare la correttezza del provvedimento di esclusione, fondato sulla medesima ragione, non solo prima della proposizione del ricorso, ma persino in corso di causa, nonostante le fosse stato concesso un **termine** proprio a tale scopo – condannava la società di riscossione al pagamento, oltre che delle spese di lite, di una somma di 4.000 euro, equitativamente determinata ex art. 96, comma 3 c.p.c.

Equitalia ricorreva per Cassazione, ribadendo la legittimità del suo operato ed evidenziando che essa non ha potere di verifica e controllo dei ruoli. Nel caso di specie, l'ente impositore, a fronte di un credito erariale, aveva formato tre ruoli, da cui era derivata la proposizione di **più domande di insi-**

nuazione. Ma da ciò – secondo la società di riscossione – non poteva esserle addebitata alcuna responsabilità aggravata, poiché essa ha comunque l'obbligo di riscuotere i ruoli che le sono affidati.

La Cassazione, però, ha precisato che la condanna ex art. 96 era corretta, non per la mera duplicazione delle domande di insinuazione, quanto perché la società di riscossione non aveva neppure verificato la correttezza del provvedimento di esclusione del credito e, in giudizio, dopo aver richiesto e ottenuto un **rinvio** dell'udienza per verificare il credito, i ruoli e, in sostanza, la situazione, non vi aveva poi dato seguito, insistendo nella domanda di ammissione.

Del resto, non esiste alcuna norma che imponga all'agente della riscossione di impugnare il provvedimento di esclusione del credito dallo stato passivo e di insistere per ottenere l'accoglimento di una domanda relativa ad un credito erariale che, dalla documentazione a disposizione dello stesso agente, risulta una duplicazione.

Da qui deriva la sussistenza della responsabilità aggravata di Equitalia, che non può ritenersi esclusa in forza del rapporto con l'ente impositore mandante, atteso che il mandatario non è un mero esecutore degli ordini che provengono dal mandante, ma ha **piena e autonoma** capacità processuale ed è in grado di decidere se, a fronte del rischio ipotetico di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell'ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un'azione che, per la sua pretestuosità, potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 96 citato.

In materia di responsabilità processuale aggravata, in verità, già la Commissione regionale di Firenze, con la sentenza del 3 giugno 2011 n. 257, aveva stabilito che l'agente della riscossione "non è un computer né un automa che esegue gli ordini senza coscienza e scienza, bensì un Ente preposto all'incasso di crediti in base alle leggi e ai regolamenti cioè previo esame della regolarità dell'ordine impartito dagli Enti pubblici richiedenti; nonché valutazione dei limiti entro cui l'ordine stesso può essere eseguito". Pertanto, Equitalia è tenuta a controllare la regolarità dei ruoli, e la **negligenza** può far scattare il risarcimento da responsabilità aggravata.

Si ricorda, infine, che, in passato, è stato riconosciuto il risarcimento al contribuente per l'illegittima iscrizione ipotecaria, proprio sulla base dell'art. 96, terzo comma c.p.c. (cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 9 dicembre 2010).

Il socio amministratore di snc non “paga” da solo la dichiarazione infedele

Per la Suprema Corte, in tal caso non è esclusa la responsabilità penale degli altri soci a cui compete attività gestoria

/ Stefano COMELLINI

La responsabilità penale del socio amministratore per la sottoscrizione di dichiarazione infedele di società in nome collettivo **non esclude** quella degli altri soci ai quali, anche, compete attività gestoria in materia fiscale o che abbiano realizzato, per i fatti contestati, una condotta concorsuale causalmente rilevante.

Questo il principio di diritto, condivisibile, formulato dalla Cassazione con la sentenza n. 50201 depositata ieri.

La fattispecie di “dichiarazione infedele” – integrata, nel testo vigente dell’art. 4 del DLgs. n. 74/2000, dall’indicazione in una delle dichiarazioni annuali sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti al fine di evadere le imposte – ha subito, a seguito del recente DLgs n. 158/2015, un’ampia **rimodulazione** che ne riduce, di fatto, l’ambito di concreta applicabilità.

Tuttavia, la revisione normativa non ha modificato la **riferibilità soggettiva** della condotta, per la quale, pur a fronte del pronome “chiunque”, viene a rilevanza il soggetto che, al fine di evadere le imposte, compila la dichiarazione; momento consumativo del reato in cui deve sussistere il dolo specifico dell’evasione (cfr. Cass. n. 11380/2014).

Come la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (sentenza n. 35729/2013), la natura della fattispecie dichiarativa quale reato “a mano propria” non impedisce però l’applicabilità degli ordinari principi in tema di **concorso di persone** nel reato, anche commesso attraverso l’induzione in errore del soggetto agente, con conseguente responsabilità di quanti abbiano, coscientemente e volontariamente, contribuito alla

formazione di una dichiarazione infedele.

Rilevante, nel caso di specie, è anche il **contesto societario** in cui si è formato il mendacio. Infatti, qualora nel contratto di società in nome collettivo non sia possibile riscontrare alcuna disposizione concernente la rappresentanza della società, questa deve ritenersi spettante a ciascun socio amministratore, consistendo in un attributo inerente a tale qualità e non necessitando di alcun espresso conferimento di poteri.

Nel caso di specie è mancato un esame approfondito degli atti di causa

Il ricorrente, socio amministratore ma non firmatario della dichiarazione attribuibile ad altro socio, era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito del reato di **dichiarazione infedele** in quanto, secondo le norme di generale regolazione dell’ente, soggetto munito di analoghi poteri e tenuto alla vigilanza della contabilità aziendale.

Per la Cassazione, la considerazione costituisce **insufficiente** presupposto di responsabilità, essendo mancato un esame approfondito degli atti di causa, necessariamente teso a verificare se, nell’ambito della società di persone, vi fosse stato un formale conferimento di delega esclusiva al socio firmatario della dichiarazione, ovvero se il ricorrente, al di là del mero ruolo di amministratore, avesse posto in essere una condotta concorsuale nella causazione dell’illecito.

Di qui l’annullamento della sentenza di condanna e il **rinvio** ad altro giudice di merito che si dia carico del necessario accertamento alla luce dell’anzidetto principio di diritto.

Al via l'apprendistato rivisto dal Jobs Act

Entrerà in vigore il 5 gennaio il decreto ministeriale che definisce gli standard e i criteri formativi alla luce delle disposizioni del DLgs. 81/2015

/ Luca MAMONE

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 296/2015, entrerà in vigore il prossimo 5 gennaio il DM 12 ottobre 2015, con cui il Ministero del Lavoro dà attuazione all'art. 46, comma 1 del DLgs. 81/2015, laddove si richiede la definizione degli **standard formativi** – che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 226/2005 – e i criteri generali dell'**apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Una prima disposizione di rilievo, contenuta all'art. 3 del DM in esame, riguarda il **datore di lavoro** che, per poter stipulare i predetti contratti di apprendistato, deve avere capacità: strutturali, ossia possedere spazi idonei per consentire lo svolgimento della formazione interna (privi di barriere architettoniche in caso di studenti disabili); tecniche, ovvero una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme in materia di verifica e collaudo tecnico; formative, garantendo la presenza di tutor aziendali.

Per quanto riguarda la **durata**, il successivo art. 4 stabilisce che, per entrambe le citate tipologie di apprendistato, questa non può essere inferiore a 6 mesi, mentre la durata massima può variare, ad esempio, da minimo di un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione ad un massimo di 4 anni nel caso del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Sempre in riferimento alla durata, si segnala che quella dei contratti di apprendistato per il **praticantato** per l'accesso alle **professioni ordinistiche** non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Spetta poi all'art. 5 del DM indicare gli standard formativi, il piano formativo individuale e la formazione. In via preliminare, si osserva che i percorsi di formazione in apprendistato si articolano in periodi di formazione **interna ed esterna** e sono concordati dall'istituzione formativa (ad esempio, gli istituti scolastici) e dal datore di lavoro e attuati sulla base di un protocollo appositamente stipulato dalle due parti, e il cui format è allegato al decreto.

Per quanto riguarda gli **standard formativi**, il provvedimento in esame opera, per ciascuna tipologia di apprendistato, un rinvio alle vigenti disposizioni *ad hoc*. Ad esempio, per i

percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, si prendono a riferimento gli standard *ex* DLgs. 226/2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto.

Invece, per quanto riguarda il **piano formativo** individuale, si stabilisce che esso debba essere redatto dall'istituzione formativa e contenere i dati dell'apprendista, del datore di lavoro, del tutor, della qualifica da raggiungere, del livello contrattuale di inquadramento.

Inoltre, dovranno essere indicati la durata del contratto e l'orario di lavoro e, infine, i risultati di apprendimento. Proprio in merito ai risultati ottenuti si baserà la valutazione e certificazione delle competenze. Vale quindi sottolineare che, ai sensi del provvedimento, il piano formativo deve riportare i **risultati di apprendimento**, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero.

Per quanto riguarda i periodi di **formazione**, interna ed esterna, il decreto precisa che possono essere articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in azienda. Con particolare riferimento alla formazione **esterna**, si stabilisce invece che essa non può superare l'orario di lavoro per valori percentuali che oscillano dal 50% al 70%, a seconda delle tipologie di percorsi previsti nei contratti di apprendistato in argomento.

Infine, si segnala che nei percorsi di apprendistato la funzione **tutoriale** è articolata nelle figure del tutor formativo e quello aziendale, è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

In particolare, il tutor **aziendale**, che può essere anche il datore di lavoro, deve favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, affiancarlo e assisterlo nel percorso di formazione interna, trasmettendogli le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor **formativo**, fornire all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività svolte e l'efficacia dei processi formativi.

Regime forfetario e Patent box debuttano in UNICO PF 2016

Nel modello pubblicato ieri in bozza c'è anche lo "school bonus", ma la legge di stabilità ha posticipato di un anno la sua entrata in vigore

/ REDAZIONE

Dopo 730 e dichiarazione IVA, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri sul proprio sito la bozza di **UNICO PF 2016**. Nel modello viene innanzitutto introdotta l'identificazione di dichiarazione integrativa a seguito di ricevimento delle lettere di compliance (codice 2), che si affianca alla tradizionale dichiarazione integrativa (codice 1).

Come spiegato dall'Amministrazione finanziaria a mezzo comunicato stampa, poi, le principali novità per il periodo d'imposta 2015 sono, in sintesi, il regime forfetario, il Patent box e il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole ("**school bonus**").

Per quanto riguarda quest'ultima agevolazione, il modello dovrebbe essere modificato, dato che la legge di stabilità per il 2016, approvata ieri in via definitiva dal Senato, **posticipa di un anno** l'entrata in vigore del bonus previsto dall'art. 1, comma 145 della L. 107/2015. Di conseguenza, spettando un credito d'imposta del 65% per 2016 e 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti, l'agevolazione dovrebbe andare non in UNICO 2016, ma in **UNICO 2017**.

Invece, la determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva per i soggetti che hanno applicato nel 2015 il **regime forfetario** di cui alla L. 190/2014 confluisce nel **nuovo quadro LM** di UNICO 2016 PF. Detto quadro, fino a UNICO 2015 PF riservato esclusivamente ai soggetti in regime di vantaggio, viene strutturato in quattro sezioni:

- la prima riservata alla determinazione del reddito nel regi-

- me di vantaggio (LM1-LM11);

- la seconda riservata alla determinazione del reddito nel regime forfetario (LM31-LM39);

- la terza e la quarta riservate alla determinazione dell'imposta dovuta e al riporto delle perdite non compensate (LM40-LM51).

Anche se per indicazioni più precise per la compilazione del quadro si dovrà aspettare la pubblicazione delle bozze delle istruzioni, spicca l'**assenza** del rigo per i componenti negativi, in linea con la determinazione forfetaria del reddito, e la casella 2 del rigo LM33 da barrare se si tratta di nuova attività (evidentemente al fine di beneficiare dell'agevolazione che consente di applicare l'imposta sostitutiva al 15% sui due terzi del reddito forfetario).

Come anticipato, nei quadri relativi ai redditi d'impresa in contabilità ordinaria e semplificata, trova ingresso la detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili (**Patent box**).

Infine, con il modello relativo al periodo d'imposta 2015, entra **a regime** il bonus IRPEF di **80 euro** al mese, spettante ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. L'importo totale massimo del bonus, infatti, passa dai 640 euro del 2014 (in cui si è applicato per otto mesi, da maggio a dicembre), ai **960 euro** del 2015, considerando quindi tutti i dodici mesi dell'anno.

Italia e Svizzera definiscono i “lavoratori frontalieri”

Il MEF ha reso noto che i due Stati hanno trovato un accordo basato sulla road map di febbraio 2015

/ Luisa CORSO

L'Italia e la Svizzera hanno parafato ieri l'**accordo** sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, unitamente a un Protocollo che modifica le relative disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni. L'accordo, destinato a sostituire quello del 1974, **non** è stato **ancora firmato** dai rispettivi Governi, né approvato dai Parlamenti dei due Stati. È quanto reso noto dal Ministero dell'Economia e delle finanze con il comunicato stampa n. 253/2015.

La tassazione dei lavoratori frontalieri rappresenta uno degli ambiti oggetto della c.d. “**road map**”, ovvero il documento, sottoscritto il 23 febbraio 2015 dai rappresentanti dei Ministeri economici dell'Italia e della Confederazione Elvetica, al fine di delineare le principali azioni intraprese, o da intraprendere, per la “normalizzazione” dei rapporti tra i due Stati e fornire alcune utili indicazioni in merito al Protocollo modificativo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

Il nuovo accordo, sottolinea il MEF, si basa sugli aspetti essenziali di tale “road map”.

Anche se il testo dell'accordo sarà reso pubblico al momento della firma, il comunicato ne anticipa alcune caratteristiche.

In particolare, nel sottolineare come l'accordo si fondi sul principio di **reciprocità**, il MEF precisa che il documento fornisce una definizione di “aree di frontiera” individuando, con riferimento alla Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese nonché, con riferimento all'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

Viene anche fornita una definizione di “**lavoratori frontalieri**” cui si rende applicabile l'accordo in questione; nello specifico, vi sono ricompresi i lavoratori frontalieri che:

- vivono nei Comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di **20 chilometri dal confine**;
- in via di principio, ritornano **quotidianamente** nel proprio Stato di residenza.

Sempre secondo quanto anticipato dal Ministero, l'accordo prevede che:

- lo Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa assoggetta ad imposizione, **fino al 70%** dell'imposta risultante dall'applicazione delle imposte ordinarie sui redditi delle persone fisiche, il reddito da lavoro dipendente;
- lo Stato di residenza, dall'altra parte, applica le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche ed **elimina** la doppia imposizione.

Scambio di informazioni elettronico

I redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri saranno poi oggetto di scambio di informazioni in **formato elettronico**. La road map di febbraio, si ricorda, contiene tra l'altro un impegno dei due Stati ad adottare procedure di scambio di dati in modo automatico, e non più su richiesta.

L'accordo, così come sopra delineato, sarà sottoposto a riesame ogni **cinque anni**.

L'Italia ha altresì formulato due **dichiarazioni unilaterali**, delle quali la Svizzera ha preso atto:

- la prima (clausola di salvaguardia) **subordina la firma** e il processo di ratifica dell'accordo sui lavoratori frontalieri “all'assenza di ogni forma di discriminazione e all'individuazione di una soluzione “euro-compatibile” nell'adeguare la legislazione svizzera al risultato del voto popolare sull'iniziativa del 9 febbraio 2014”;
- la seconda (dichiarazione sui trasporti) impegna Italia e Svizzera a **sviluppare le infrastrutture** di trasporto per adeguare le linee di collegamento fra i due Paesi; nello specifico, l'Italia è impegnata a potenziare - in stretta collaborazione con la Svizzera - “i collegamenti e le infrastrutture di trasporto che servono le zone di confine, per ridurre le congestioni nel traffico locale e per migliorare le condizioni complessive dei frontalieri e delle comunità locali”.

A Natale il legislatore ci regala l'obbligo sanzionabile del POS

Gentile Direttore,

non credo più a Babbo Natale, con buona pace del “fanciullino” che è dentro di me e, pertanto, non gli scriverò più lettere. Pensare che appena due anni fa, correva l'anno 2013, gli scrivevo per provare a ironizzare sull'introduzione obbligatoria del **POS** negli studi professionali (si veda “Caro Babbo Natale, quest'anno ti chiedo in regalo un POS speciale”). Nel frattempo, da allora, l'attuazione della normativa è stata in parte congelata, poi in parte scongelata e, oggi, nuovamente sbrinata: facile immaginare gli effetti di questa intensa attività criogenica sul risultato finale.

Prendiamo atto che il mancato rispetto dell'obbligatorietà del POS sembrerebbe possa assumere, il condizionale è fortunatamente sempre d'obbligo con il legislatore, un rilievo **sanzionatorio** da delegarsi a futuri DM attuativi (si veda “Sanzionati i professionisti senza POS” del 18 dicembre).

Al netto quindi degli iniziali, peraltro autorevoli, orientamenti e pareri in ordine alla perentorietà della previsione, il legislatore, con l'approssimarsi del Natale e dell'anno nuovo, è intenzionato a piazzare sotto gli abeti dei professionisti italiani un **bel pacco** infiocchettato.

Forse, e sottolineo forse, sarebbe meglio occuparsi di ben altri pacchi che centinaia di risparmiatori si sono ritrovati tra le mani, magari occuparsene prima e meglio, ma qui il riferimento corre, evidentemente, non tanto o non solo all'azione del Governo.

Per dare però un senso generale alle cose, dobbiamo fare ricorso al principio della **solidarietà**, definita da uno straordinario maestro di pensiero e di passione civile, ovvero il prof. Stefano Rodotà, come “la più fragile e necessaria delle utopie”.

Partiamo da un dato importante. Il mondo delle professioni rappresenta in Italia circa il **20% del PIL**, con un peso peraltro costantemente crescente nelle rilevazioni annuali. La CGIA Mestre ha condotto, in verità già nel 2014, uno studio basato sui fogli informativi di dieci banche presenti a livello nazionale, rapportato alle diverse tipologie di POS utilizzabili (base, cordless e GSM) e a un determinato volume di incassi annuo, pari a circa 100.000 euro. Nell'ambito dello studio in parola, il costo medio veniva individuato al netto e al lordo del “beneficio” fiscale ritraibile dalla deducibilità delle spese sostenute, rappresentate sia dal costo fisso che dalle commissioni sugli incassi. Il risultato è assai interessante e riferisce di una spesa media non proprio indifferente, nell'or-

dine di ben **oltre 1.000 euro** all'anno.

Non voglio affatto forzare il ragionamento – consapevole che il volume di incassi di riferimento dello studio non è mediamente paragonabile al mondo delle professioni, non mi sarei forse neanche posto il problema se così fosse stato –, né tantomeno sostenere che, in generale, i ricavi rivenienti dai canoni mensili e dalle commissioni possano sistemare i bilanci degli istituti di credito, anche se di certo **peggioreranno** i conti dei professionisti, ma solo provare ad avallare il principio di solidarietà probabilmente pensato e invocato dal legislatore.

Mi spiego. I professionisti hanno avuto “molto” e adesso, in un contesto sociale dove le differenze sono più che mai evidenti e acute, è arrivato il momento di dare e, soprattutto, di contribuire alla ricerca di un **riequilibrio delle risorse** disponibili anche a favore delle banche.

Abbandoniamo il perimetro dell'ironia. Atteso che non ho di certo la pretesa di fare proposte che possano impegnare un'intera categoria, se proprio il legislatore non dovesse riuscire a trarsi fuori dalla malsana tentazione di salirci sulle spalle con un peso assolutamente inutile, ebbene, almeno preferirei sapere che il contributo alla solidarietà sia **vero e autentico**, magari utilizzando parte delle commissioni e dei canoni che pagheremo per lenire le ferite dei tanti risparmiatori traditi. Lo so da me, è una fragile utopia.

Ecco, forse solo così questo ulteriore adempimento, basato sulla mancata conoscenza del mondo professionale e della sua frastagliata ontologia, mi sembrerebbe meno inutile e più illuminato.

Rassegnato, ho fatto un breve e virtuale giro sui siti dei più prestigiosi istituti bancari nazionali, tra cui la Banca delle Marche e la Banca dell'Etruria, per cominciare a farmi un'idea del servizio offerto, da offrire ai clienti e dei relativi costi. Devo riconoscerlo, ho scoperto opportunità che ignoravo. Esiste anche il **POS virtuale**, una soluzione peraltro semanticamente più che adeguata agli incassi di questi tempi.

Babbo Natale, mi sa tanto che ti scriverò ancora, perché in fondo, come vedi, riesco ancora a piangere e ridere senza un perché “di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione”.

Marco Cramarossa

Presidente Proviviri UGDCEC di Bari e Trani